

## SCHEDA D'APPROFONDIMENTO

### Il riconoscimento dello status di Startup e PMI innovativa

All'indomani della consultazione dei principali attori del panorama imprenditoriale italiano e della presentazione del rapporto *ReStart Italia!*, la conversione in legge del Decreto *Crescita 2.0*, avvenuta a dicembre 2012, ha formalizzato per la prima volta il ruolo chiave delle *Startup innovative* come fattore trainante della competitività e dell'economia nazionale. Il riconoscimento dello status di *Startup innovativa* ha infatti segnato la svolta dell'Italia verso una nuova politica economica votata al progresso e all'innovazione.

Questa nuova predisposizione dell'Italia è stata confermata a marzo 2015, con la conversione in Legge dell'*Investment Compact* e l'introduzione del riconoscimento dello status di *PMI innovativa*, che ha determinato l'allargamento delle agevolazioni già rivolte alle *Startup* anche alle piccole e medie imprese che operano nel campo dell'innovazione.

Con queste misure l'Italia si è finalmente aperta al supporto dell'imprenditoria innovativa, riconoscendone il ruolo determinante per lo sviluppo economico futuro, un atteggiamento pienamente riconfermato con le modifiche approvate sia con la legge di bilancio 2017 che con la successiva manovra correttiva, che rinnovano l'impegno del Governo in questa direzione.

Si segnala infine che la volontà di incentivare il settore dell'imprenditoria innovativa è stata confermata anche all'interno della Legge di Bilancio per il 2019 (L. 145/2018), ove sono state previste ulteriori misure di incentivazione per il settore.



Requisiti	<i>STARTUP INNOVATIVE</i> (art. 25, commi 2 e 3, DL 179/2012)	<i>PMI INNOVATIVE</i> (art. 4, comma 1, DL 3/2015)
Società di capitali, costituita anche in forma cooperativa	Sì	Sì
Non quotata	Sì	Sì
Residente in Italia o in Paese Ue ma con sede o filiale in Italia	Sì	Sì
Delimitazioni temporali	Nuova o attiva da meno di 5 anni + regime speciale per le società costituite da meno di 4 anni dall'entrata in vigore del DL 179/2012	Non ci sono delimitazioni temporali, ma dev'essere in possesso di almeno un bilancio certificato al Registro delle Imprese, quindi non si applica a società nuove



Requisiti	STARTUP INNOVATIVE (art. 25, commi 2 e 3, DL 179/2012)	PMI INNOVATIVE (art. 4, comma 1, DL 3/2015)
Delimitazioni dimensionali	Meno di 5 milioni di fatturato annuo	Pmi ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE (meno di 250 dipendenti e fatturato annuo inferiore a 50 milioni/attivo dello stato patrimoniale inferiore a 43 milioni)
Divieto di distribuzione degli utili	Sì	No
Delimitazioni nell'oggetto sociale	Deve afferire alla produzione, sviluppo e commercializzazione di beni o servizi innovativi ad alto valore tecnologico	No
Criteria opzionali per rilevare il carattere di innovazione tecnologica	<p>Almeno 1 su 3 di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 15% del maggiore tra costi e valore totale della produzione riguarda attività di ricerca e sviluppo</li><li>• Team formato per 2/3 da personale in possesso di laurea magistrale; oppure per 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o laureati con 3 anni di esperienza in attività di ricerca certificata</li><li>• Depositaria o licenziataria di privativa industriale, oppure titolare di software registrato</li></ul>	<p>Almeno 2 su 3 di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 3% del maggiore tra costi e valore totale della produzione riguarda attività di ricerca e sviluppo</li><li>• Team formato per 1/3 da personale in possesso di laurea magistrale; oppure per 1/5 da dottorandi, dottori di ricerca o laureati con 3 anni di esperienza in attività di ricerca certificata</li><li>• Depositaria o licenziataria di privativa industriale, oppure titolare di software registrato</li></ul>



### Agevolazioni introdotte per le *Startup* e le *PMI innovative*:

1. **Esonero imposta di bollo.** Questa agevolazione prevista per entrambi i tipi di imprese si allarga anche all'esonero dal pagamento dei diritti camerali annuali per le *Startup innovative*.
2. **Deroghe alla disciplina societaria ordinaria e gestione societaria flessibile.** Le *PMI innovative* costitutesi in forma di s.r.l. possono effettuare operazioni sulle proprie quote o emettere strumenti finanziari partecipativi. Inoltre sia le *PMI* che le *Startup* iscritte agli appositi registri delle imprese innovative possono creare categorie di quote che attribuiscono diritti di voto proporzionali alla partecipazione o anche nulli.
3. **Facilitazioni nel ripianamento delle perdite.** In caso di perdite sistematiche *Startup* e *PMI innovative* possono avvalersi di una misura di riduzione del capitale sociale, oltre ad una moratoria di un anno per perdite superiori ad un terzo.
4. **Disciplina del lavoro tagliata su misura.**

Il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ha esteso da quattro a cinque anni dalla data di costituzione della start-up innovative la possibilità di usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 28 del Decreto legge 179/2012, aventi ad oggetto alcuni vantaggi riconosciuti per l'assunzione di lavoratori a termine (anche in somministrazione).

Inoltre, le *Startup innovative* possono assumere personale con contratto a tempo determinato per un periodo minimo di 6 mesi e massimo di 36 mesi. Tale rapporto lavorativo può essere rinnovato una volta fino ad una durata complessiva di 48 mesi.

5. **Inapplicabilità della disciplina sulle società di comodo.** Le *PMI innovative* non sono tenute ad effettuare il test di operatività per verificare lo status di società non operativa.



6. **Facoltà di remunerazione flessibile.** Le parti possono accordarsi sull'ammontare della quota variabile e fissa della remunerazione. Più specificamente, come previsto dall'art. 28 del D.l. 179/2012, la retribuzione dei lavoratori assunti da una start up innovativa non potrà essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo nazionale applicabile, nonché da una parte variabile consistente in trattamenti collegati all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi e parametri di rendimento concordati tra le parti;
7. **Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale.** Opzioni retributive come *stock option* e *work for equity* possono essere considerate da *Startup* e *PMI innovative* per la retribuzione di personale e fornitori. Queste sono soggette a regimi fiscali vantaggiosi.
8. **Possibilità di ricorso all'equity crowdfunding.**

L'art. 57 del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (c.d. Manovrina) ha esteso a tutte le PMI alcune agevolazioni, già in vigore per le sole startup e PMI innovative.

Più specificamente:

- È stata riconosciuta alle PMI, costituite in forma di S.r.l., l'applicabilità di alcuni istituti previsti dalla disciplina delle S.p.a., in particolare la libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci attraverso la creazione di categorie di quote (anche prive di diritti di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione);
- È stata riconosciuta alle PMI costituite in forma di SRL, in deroga al divieto assoluto di operazioni sulle proprie partecipazioni (art. 2474 cod. civ.) la previsione di piani di



incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori, componenti dell'organo amministrativo o prestatori di opere o servizi, anche professionali, nella forma, ad esempio, di stock option sulle quote sociali. La disposizione prescinde totalmente dal trattamento fiscale delle stock option, essendo limitata alla possibilità civilistica che la S.r.l. emetta stock option.

9. **Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese.** Questa misura offre la copertura fino all'80% del credito ricevuto da *Startup* e *PMI innovative* con fondi statali, al fine di facilitare il finanziamento bancario.
10. **Sostegno *ad hoc* nel processo di internazionalizzazione da parte dell'ICE (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane).** Le *Startup* e *PMI innovative* possono ricevere assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, oltre ad ospitalità gratuita a fiere e manifestazioni internazionali.
11. **Fail-fast.** Possibilità per le *Startup innovative* di usufruire di un processo fallimentare più veloce e meno gravoso per evitare l'annessa stigmatizzazione e favorire l'eventuale partenza di un nuovo progetto.
12. **Semplificazioni per la modifica dell'atto costitutivo.**

Il decreto emanato dal MISE in data 4 maggio 2017 ha introdotto la possibilità per le start up innovative, a partire dal prossimo 22 giugno 2017, di procedere alla modifica del proprio atto costitutivo senza il diretto intervento da parte di un notaio.

Più precisamente, gli atti potranno essere redatti e sottoscritti con firma digitale avvalendosi della piattaforma [startup.registroimprese.it](http://startup.registroimprese.it) e, una volta provvisti del numero di registrazione, potranno essere trasmessi



tramite una pratica di comunicazione unica all'ufficio del registro delle imprese competente per territorio.

Le misure sopra elencate favoriscono l'agilità dei processi e la semplificazione burocratica, permettendo un maggior dinamismo ed una maggior propensione alla creazione d'impresa. Tuttavia, le misure più importanti introdotte a supporto dell'innovazione sono senza dubbio gli incentivi fiscali per investimenti in *Startup* e *PMI innovative*, il Credito d'Imposta per gli investimenti in R&S e il *Patent Box*.



## Ulteriori agevolazioni fiscali per investimenti in Startup e PMI innovative

Al fine di attrarre capitali sufficienti ad assicurare un rapido e vivace sviluppo di *Startup* e *PMI innovative* è necessaria la creazione di un clima favorevole che incentivi e focalizzi gli investimenti sui settori ritenuti strategici. Le agevolazioni fiscali introdotte per investimenti fatti in *Startup* e *PMI innovative* vanno in questa direzione.

A tal riguardo si segnala che, oltre alle recenti misure introdotte dalla c.d. “Manovrina” (e precedentemente illustrate), la legge di bilancio approvata nel dicembre del 2016 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232), sulla falsariga di quanto già originariamente introdotto nel 2012, ha confermato a regime una serie di sgravi fiscali per coloro che investono in *startup* e PMI innovative.

Da ultimo, i commi 218 e 220 della Legge di Bilancio per il 2019, hanno provveduto a potenziare le agevolazioni previste dall’ordinamento, puntando ad incentivare l’investimento in start up innovative per il 2019.

Più specificamente (art. 1 commi 218 e 220 della Legge n. 145/2018):

Sono state potenziate le agevolazioni fiscali previste dall’art. 29 del D.L. 179/2012 per i soggetti che investono somme di denaro nel capitale sociale di Start up innovative.

Con la Legge di bilancio 2019, infatti, limitatamente all’anno 2019, le percentuali di detrazione e deduzione delle somme investite sono incrementate dal 30% al 40%.

Pertanto, con riferimento agli investimenti effettuati nel 2019, il quadro agevolativo è il seguente:

- a. le persone fisiche portano in detrazione dall’Irpef il 40% delle somme investite, fino ad un investimento massimo agevolabile di





1.000.000 di euro l'anno;

- b. le persone giuridiche portano in deduzione dalla base imponibile Ires il 40% delle somme investite, fino ad un investimento massimo agevolabile di 1.800.000 euro l'anno.

Ulteriore agevolazione prevista, riguarda invece i soggetti, diversi dalle start up innovative, che acquisiscono l'intero capitale sociale proprio di una start up; per essi infatti è prevista la deduzione dalla base imponibile IRES del 50% dell'investimento, purché detengano la totalità del capitale per almeno 3 anni.

Ai sensi del comma 220, del citato art. 1 della Legge di bilancio 2019, è necessario, per la validità della modifica normativa, attendere il benestare della Commissione Europea secondo le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Allo stato degli atti, tale autorizzazione non è stata rilasciata, e pertanto, come sottolineato anche dall'Amministrazione Finanziaria (cfr. risposta ad istanza di interpello 11 ottobre 2019 numero 410) non è ancora possibile fruire di tale maggiorazione dell'aliquota, fintantoché la Commissione europea non approverà tale disposizione.

## **Il credito d'imposta per gli investimenti in R&S**

La creazione di innovazione e nuove tecnologie è necessaria per assicurare la vitalità del comparto manifatturiero di un Paese. Partendo da questo presupposto, incentivare le attività di ricerca e sviluppo non è solo una misura di buon senso per capitalizzare sugli investimenti fatti in educazione e formazione della popolazione, ma anche fondamentale per la competitività futura.

Per tale ragione il Legislatore, anche al fine di adeguare l'ordinamento giuridico italiano ai livelli di competitività dei Paesi dell'area comunitaria, ha introdotto il credito d'imposta per Ricerca e Sviluppo, con la previsione di cui all'art. 3 D.L. 23 dicembre 2013 n. 145 e s.m.i. modificato, da ultimo, dall'art. 1 co70-72 della Legge n. 145/2018.

Possono usufruirne tutte le imprese a prescindere dalla forma giuridica, dalla dimensione, dalla localizzazione, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime di contabilità adottato, che sostengono costi per la realizzazione di determinate attività di ricerca e sviluppo.

L'orizzonte temporale della misura copre, attualmente, il periodo dall'anno d'imposta 2015 al 2020.

Il Decreto del 27 maggio 2015 (G.U. 29 luglio 2015, n.174) e la successiva circolare 5/E/2016, emanata dall'Agenzia delle Entrate il 16 marzo 2016, nonché la circolare 13/E/2017, emanata in data 27 aprile 2017, recano le disposizioni necessarie all'applicazione del credito d'imposta per investimenti in attività di R&S.

In tali disposizioni le attività individuate come agevolabili sono:

- a. Assunzione di personale altamente qualificato;
- b. Le spese relative a contratti per lo svolgimento di attività di ricerca da parte di Università, Enti di Ricerca e organismi equiparati, altre imprese e professionisti;



- c. Quote di ammortamento di strumenti ed attrezzature di laboratorio;
- d. Competenze tecniche e privative industriali.
- e. materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo
- f. Spese per certificazione contabile fino a 5000 euro per periodo d'imposta.

Per usufruire di tali agevolazioni le imprese devono investire almeno 30.000 euro in attività di ricerca e sviluppo nel triennio 2017-2020, mentre il limite massimo di agevolazione annua previsto per ciascun beneficiario è di 10 milioni di euro.

Le percentuali di agevolazione sono state modificate ripetutamente dalle diverse leggi di bilancio che si sono susseguite nel tempo. Con l'ultima legge di Bilancio 2019, l'aliquota dell'agevolazione è pari al 25%, salvi i casi di cui al comma 6-bis dell'art. 3 del D.lgs. 145/2013, ove l'aliquota è pari al 50%.

Parimenti, anche l'importo massimo agevolabile annualmente è stato più volte modificato; attualmente, è stato ridotto a 10 milioni in virtù della previsione di cui all'art. 1 comma 70 della L. 145/2018.

Su apposita istanza, la nostra associazione ha ricevuto una consulenza giuridica da parte dell'Agenzia delle Entrate che ha confermato l'ammissibilità di alcune attività di R&S (studi clinici non interventistici e di fase IV) e l'eleggibilità di taluni costi (acquisto di materiali per la realizzazione del prototipo di un macchinario, contratti di sviluppo sperimentale, costi per personale altamente qualificato assunto con contratto di apprendistato, etc.).



## Il patent box

La protezione della proprietà intellettuale e la possibilità di beneficiare di agevolazioni in quanto proprietari di brevetti e produttori di innovazione è un incentivo irrinunciabile per un'economia che vuole innovare per crescere.

Partendo da questo presupposto, la legge di stabilità 2015, con le modifiche apportate successivamente sia dall'*Investment Compact* che dal Decreto legge n. 50/2017 (c.d. Manovrina), ha introdotto in Italia un regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dallo sfruttamento o dalla cessione di beni immateriali, il cosiddetto Patent Box.

Il regime ha l'obiettivo di rendere il mercato italiano maggiormente attrattivo per gli investimenti nazionali ed esteri di lungo termine e si pone in continuità con i modelli progressivamente introdotti in altri Stati membri della Comunità Europea (Belgio, Francia, Gran Bretagna, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna), conformemente ai principi elaborati in ambito OCSE.

I beni immateriali ritenuti ammissibili per le agevolazioni sono:

- Software protetto da copyright;
- brevetti industriali (concessi o in corso di concessione);
- disegni e modelli giuridicamente tutelabili;
- informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili (*know-how*).

L'opzione, che ha una durata pari a cinque anni (decorrenti dall'anno di esercizio della medesima), riconosce a partire dal 2017 l'opportunità di fruire di una riduzione della tassazione pari al 50% del reddito agevolabile, derivante dallo sfruttamento diretto o indiretto dei beni agevolabili.

Il c.d. Decreto Crescita (Decreto Legge 34/2019, convertito in Legge 58/2019) con l'art. 4 innova la disciplina dell'agevolazione in parola, prevedendo la possibilità di determinare e di indicare direttamente in dichiarazione il reddito agevolabile. I contribuenti dovranno fornire tutte le



informazioni necessarie preparando idonea documentazione, rispettando le indicazioni operative che saranno fornite dall'Agenzia delle entrate.

I soggetti che optano per questa nuova procedura devono ripartire la variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo.

In sostanza, è stata prevista una nuova procedura di determinazione ed applicazione del beneficio, alternativa alla procedura di ruling tutt'ora prevista dall'art. 31- ter del D.P.R. 600/1973.



## **Iperammortamento e super ammortamento**

L'art. 1, commi 9-13, del D.L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha inoltre prorogato fino al 31 dicembre 2017 (in alcuni casi sino al 30 giugno 2018) la possibilità di usufruire di iper e super ammortamento.

Con la Legge di Bilancio per il 2019 invece, il super-ammortamento è stato espunto dal nostro ordinamento, mentre l'iper ammortamento è stato rimodulato in base alla spesa.

Le nuove percentuali di maggiorazione previste dalla legge di Bilancio 2019 sono le seguenti:

- a. 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- b. 100% per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni;
- c. 50% per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni

Sono esclusi dall'iperammortamento:

- i. la parte di investimenti eccedenti il limite di 20 milioni;
- ii. gli investimenti che fruiscono dell'iper ammortamento 2018, ossia della maggiorazione al 150% disposta dalla legge di Bilancio 2018.

Perché un bene sia eleggibile per queste agevolazioni, deve essere acquistato entro il 31/12 del 2019, oppure entro il 31/12 del 2020, qualora l'ordine sia stato accettato entro il 31 dicembre 2019, e vi sia stato il pagamento di acconti pari almeno al 20% del costo totale.

L'iperammortamento è valido per l'acquisto di macchinari e impianti a sostegno della trasformazione digitale (Industria 4.0), tra i quali beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e sistemi per l'assicurazione di qualità (come da Allegato A)



In aggiunta, per le imprese che beneficiano dell'iperammortamento, la legge di bilancio ha poi previsto un'ulteriore agevolazione: il superammortamento di beni immateriali connessi ai beni di cui sopra (come da Allegato B).

Tale agevolazione non era stata prorogata dalla Legge di Bilancio, ma è stata reintrodotta dal Decreto Crescita, fino al 31/12/2019.

La percentuale di 30% per i beni acquistati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e per quelli acquistati dal 1° aprile al 31 dicembre 2019.

Le scadenze del 31 dicembre vengono spostate al 30 giugno dell'anno successivo ove entro la data del 31 dicembre:

- a) il relativo ordine risulti accettato dal venditore, e
- b) sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.



### **“Nuova Sabatini”**

L’art. 2 del D.L. n. 69/2013 e s.m.i. ha introdotto, per le micro piccole e medie imprese, la possibilità di ottenere un contributo sui finanziamenti ottenuti per l’acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica, nell’ambito di investimenti ad alto tasso tecnologico (es. big data, cybersecurity, banda larga, robotica avanzata e meccatronica, manifattura 4D).

Il contributo, che può essere nell’ambito di finanziamenti entro 4 milioni di euro, è pari all’ammontare degli interessi dovuti sul finanziamento e calcolati su un piano di ammortamento convenzionale, con rate semestrali al tasso del 2,75% annuo per cinque anni (con possibilità di incremento sino al 30%).

In caso di finanziamento di importo non superiore a 100.000,00 euro, il contributo viene erogato in un'unica soluzione